



*Ministero dell'università e della ricerca*

**Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale**

Alla Ministra  
Prof.ssa Maria Cristina Messa  
[mur.gabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:mur.gabinetto@postacert.istruzione.it)

per competenza  
Dott. Gianluca Cerracchio  
Direttore generale della Direzione  
generale degli ordinamenti della  
formazione superiore e del diritto  
allo studio  
[dgordinamenti@pec.mur.gov.it](mailto:dgordinamenti@pec.mur.gov.it)

e p.c.  
Prof. Giuseppe Recinto  
Capo di Gabinetto MUR  
[mur.gabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:mur.gabinetto@postacert.istruzione.it)

Dott.ssa Maria Letizia Melina  
Segretario Generale MUR  
[segretariatogenerale@pec.mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.mur.gov.it)

**Oggetto: parere in merito allo schema di decreto Schema di decreto ministeriale attuativo dell'art. 4, comma 3, della legge 12 aprile 2022, n. 33 concernente "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore."**

Adunanza del 28 luglio 2022

Il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

- Vista la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, prot. n. 17357 del 16/07/2022, con la quale è stata richiesta la formulazione di un parere in merito allo schema di decreto ministeriale attuativo dell'art. 4, comma 3, della legge 12 aprile 2022, n. 33 concernente "*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.*";
- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante la "*Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*" e, in particolare, l'art. 2;
- Visto il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67 contenente il "*Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*";



## *Ministero dell'università e della ricerca*

### **Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale**

- Visto il *Regolamento sulle modalità di funzionamento del C.N.A.M.*, approvato dall'Assemblea plenaria il 27 maggio 2022;
- Esaminata la documentazione allegata alla suddetta nota ed, in particolare, lo schema di decreto;
- Sentita la Commissione Politiche istituzionali, autonomia e riforme, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del *Regolamento* del C.N.A.M.;

#### ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

La bozza di decreto ministeriale, prevista dall'art. 4, comma 3, della legge 12 aprile 2022, n. 33, è finalizzata principalmente ad indicare possibili modalità attraverso le quali facilitare l'iscrizione contemporanea a due diversi corsi della formazione superiore, e in questo senso l'articolo 3 costituisce - in un certo qual modo - il cuore del provvedimento.

All'articolo 2, nell'ambito dei limiti che occorre prevedere per autorizzare l'iscrizione contemporanea, appare condivisibile la previsione secondo la quale l'iscrizione a due corsi di studio è consentita “*qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative*” (comma 1). La formulazione può però generare fraintendimenti, dal momento che per attività formative si intende, nell'ambito dell'AFAM, “*ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento*” (vedi DPR 212/2005, art. 1, comma 1, lettera p): sarebbe pertanto opportuno specificare che il computo di tipo quantitativo va operato in riferimento ai CFA/CFU.

Si osserva inoltre che la formulazione del comma 1 dell'articolo 3, mancando della previsione espressa con la formula *ove possibile e ove compatibile* (presente invece ai commi 2 e 3 del medesimo articolo) obbliga di fatto le istituzioni ad adottare – in caso di contemporanea iscrizione e a domanda dello studente – la modalità di erogazione dell'attività formativa di tipo “misto” riservata esclusivamente agli “*insegnamenti a carattere teorico, e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici*”. Le criticità di tale previsione riguardano:

- l'obbligatorietà dell'erogazione mista, che non garantisce un'efficacia didattica accettabile, soprattutto per talune discipline per le quali la modalità tipica della lezione frontale necessita però anche un continuo *feedback* con lo studente: la modalità *a distanza* e quella *in presenza* necessitano infatti di specifiche strategie comunicative difficilmente integrabili.

- appare problematica sia una definizione “a priori” degli insegnamenti a carattere teorico, sia uno scorporo della parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici, giacché in molti casi i due aspetti si compenetrano in modo indissolubile

Pertanto sarebbe auspicabile lasciare alle istituzioni la valutazione – sempre *ove possibile e ove compatibile* – relativa agli insegnamenti per i quali si ritiene possibile una erogazione mista.

**Il Consiglio, tutto ciò premesso e considerato, esprime parere favorevole sullo Schema di decreto ministeriale attuativo dell'art. 4, comma 3, della legge 12 aprile 2022, n. 33, trasmesso dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, con prot. n. 17357 del 16/07/2022, con le seguenti raccomandazioni per le considerazioni espresse in premessa:**



*Ministero dell'università e della ricerca*

***Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale***

- **inserire la specificazione relativa alle modalità di computo dei due terzi delle attività formative mediante un esplicito riferimento ai CFA/CFU;**
- **eliminare il riferimento agli “*insegnamenti a carattere teorico, e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici*” e all’obbligatorietà per l’istituzione di prevedere in questi casi la modalità di erogazione mista, consentendo alle istituzioni l’autonomia di valutazione, caso per caso.**

Il Segretario verbalizzante  
(Prof. Giovanni Latino)

Il Presidente  
(Prof. Antonio Bisaccia)